

## FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in forma elettronica per la durata di 60 mesi di importo complessivo massimo pari ad € 125.000,00 oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti, a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Determina dell'Ufficio di Presidenza del 13 luglio 2022

L'Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni,

### **premesse che**

- il Fondo Banche Assicurazioni deve provvedere alla fornitura dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il personale dipendente;
- il contratto in essere per l'erogazione del predetto servizio è prossimo alla sua naturale scadenza e comunque è in via di saturazione il massimale di spesa previsto per il predetto contratto;
- la durata ritenuta più congrua, stante anche le dimensioni dell'organico del Fondo, è quella di 60 mesi decorrenti dall'avvio del servizio stesso;
- l'importo annuo stimato per il predetto servizio è pari a € 25.000,00, oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti, e che l'importo complessivo dell'appalto per la sua intera durata è stimato in € 125.000,00 oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti e che, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero);
- il ribasso percentuale offerto sul valore nominale del singolo buono non potrà essere superiore al 12%;
- la durata del contratto potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, nonché nei seguenti casi:
  - 1) fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui il valore del Contratto non sia stato ancora esaurito; ciò avverrà su comunicazione scritta del Fondo inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine;
  - 2) trattandosi di contratto a misura, ove il tetto di spesa massimo fosse saturato prima della naturale scadenza del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta;
  - 3) proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

- l'importo complessivo dell'appalto per la sua intera durata e comprensivo dell'eventuale proroga tecnica è stimato in **€ 138.000,00** oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti;
- l'appalto non può essere frazionato in lotti, in quanto la presenza di più operatori economici nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi determinerebbe problemi di coordinamento ed efficienza del servizio e, inoltre, il contenuto valore economico dello stesso non osta alla partecipazione delle PMI alla procedura;
- in considerazione della natura del servizio, non è consentito il subappalto;

#### **visti**

- il D. Lgs. n. 50 del 2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- le Linee Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016, aventi ad oggetto "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- il D.M. n. 122/2017;
- la L. n. 120 del 2020;
- il D.L. n. 77/2021;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture del Fondo Banche Assicurazione nella sua ultima revisione approvata;

#### **considerato che**

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, all'acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata;
- al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il Fondo procederà con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- il Fondo procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse;
- il Fondo procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

#### **rilevato che**

- i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante la pubblicazione dell'avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse sul sito informatico del Fondo, così garantendo l'apertura al mercato, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la procedura avviata con gli operatori economici nel rispetto delle modalità sopra descritte

#### **ritenuto che**

- ai sensi dell'art. 144, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il criterio di aggiudicazione utilizzabile nella procedura di gara in oggetto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10 *bis*, D. Lgs. n. 50/2016 saranno assegnati massimo 30 punti all'offerta economica e massimo 70 punti all'offerta tecnica;

#### **rilevato che**

- è necessario acquisire il CIG ed effettuare il relativo versamento;

### **Tutto ciò premesso, l'Ufficio di Presidenza**

#### **Autorizza**

- l'acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per la durata di 60 mesi che avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di operatori economici da individuarsi sulla base delle indagini di mercato da effettuarsi attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l'interesse ad essere successivamente invitati a presentare la propria offerta da aggiudicarsi secondo le modalità, gli importi ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;

#### **Stabilisce e delibera**

altresì quanto segue:

- che potranno essere ammessi alla procedura esclusivamente operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 144, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016;
- che il servizio dovrà essere reso mediante erogazione di buoni pasto in forma elettronica di valore facciale di **€ 7,50** cadauno;
- che il Fondo si riserva la facoltà di applicare le norme in tema di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- che il Fondo si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- che in ragione della *ratio* riconosciuta all'istituto del RTI e del Consorzio ordinario, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione pena l'esclusione dalla gara del RTI così composto. Quanto precede è previsto in conformità alle segnalazioni *dell'Autorità Garante della*

*Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005.* In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e, comunque, tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale;

- che il Fondo, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà la clausola compromissoria;
- che si ricorrerà all'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- che all'O.E. aggiudicatario sarà richiesta la produzione di idonea Polizza assicurativa;
- che il servizio potrà avere inizio solo a seguito della sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dal verbale di avvio dell'appalto;
- che il contratto dovrà prevedere l'ipotesi di risoluzione in caso di accertamento del difetto dei requisiti di partecipazione richiesti e che, in tale ipotesi, il Fondo provvederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva;
- di prevedere il rilascio di una dichiarazione espressa da parte degli Operatori Economici di rinuncia a qualsivoglia pretesa di sottoscrizione di condizioni generali di contratto e/o comunque di clausole unilaterali e di accettare espressamente che il servizio sarà regolato unicamente dal contratto di appalto e dai suoi eventuali allegati;
- che il Direttore del Fondo provvederà alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, al quale si conferisce fin da ora mandato per la stesura degli atti di gara;
- che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente;
- che la fatturazione delle prestazioni rese avverrà con cadenza mensile. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura;
- che il capitolato e/o il contratto di appalto dovranno contenere espresse clausole di impegno da parte dell'affidatario del rispetto del Modello 231 e del Codice Etico del Fondo;
- che il capitolato e/o il contratto di appalto dovranno contenere la clausola di revisione prezzi;
- che il capitolato e il contratto di appalto dovranno contenere le seguenti penali:

	<b>Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale</b>	<b>Valore Penale</b>
1	Mancato convenzionamento degli esercizi commerciali da parte dell'operatore economico come descritti nel Capitolato.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo.

2	Mancata comunicazione alla SA, entro 48 ore, e quindi entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, nell'ipotesi in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo.
3	Mancata sostituzione entro i 15 (quindici) giorni successivi, al verificarsi di una eventuale motivata cessazione del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati, con altrettanti Esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo.
4	Elenco aggiornato, inviato con cadenza bimestrale dall'operatore, degli Esercizi convenzionati di cui al Capitolato non corrispondente realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo.
5	Mancato caricamento dei buoni pasto sulla card del dipendente entro 48 ore (2 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta o nel minor termine proposto nell'offerta tecnica.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo.
6	Mancato rispetto dell'offerta tecnica.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo.

- di approvare l'Avviso e la Manifestazione di Interesse allegate alla presente determina, autorizzando sin d'ora il RUP ad effettuare sulle stesse eventuali modifiche di natura formale nonché di dare mandato al RUP di elaborare gli atti di gara conformemente a quanto previsto dalla presente determina nonché tutta la necessaria modulistica relativa alla procedura;
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato tutto quanto sopra riportato, ivi comprese le premesse, e di approvarlo espressamente.

Il Presidente  
*Dott. Riccardo Verità*

Il Vice Presidente  
*Dott. Cristiano Hoffmann*